

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XIII N. 2

PROPOSTE DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

PRESENTATE DALLA

GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

del Presidente della Camera dei Deputati Leone, *presidente*
e dei deputati: Bonino, Bucciarelli Ducci, Cavallari Vincenzo, Colitto, De Martino Francesco,
Dominedò, Laconi, Secreto, Tesauero e Tozzi Condivi

Seduta del 28 marzo 1957

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regolamento della Camera dei Deputati, nella sua formulazione attuale, a differenza del regolamento del Senato, stabilisce che la Camera, per approvare una legge costituzionale, deve adottare due deliberazioni *consecutive* ad intervallo non minore di tre mesi. Questa procedura che, da un punto di vista astratto, si potrebbe considerare perfetta dato il sistema per l'esame e l'approvazione delle leggi in genere e di quelle costituzionali in specie, è in pratica inadatta a realizzare un *iter* dei progetti costituzionali in modo rispondente alle esigenze dell'attività legislativa nella vita costituzionale attuale. La procedura in vigore, invero, impone la decorrenza di quasi dodici mesi perché un progetto di revisione costituzionale possa divenire legge. Il che dà al Parlamento, investito del potere costituente, il modo di assicurare nella forma più organica il *ripensamento* imposto dalla Costituzione per la revisione o per la novazione costituzionale, ma toglie la possibilità di soddisfare, nello stesso tempo, l'esigenza di provvedere tempestivamente a determinati adempimenti previsti dalla Costituzione e che si impongono prima della scadenza dell'attuale legislatura.

Per mettere in grado il Parlamento di esercitare tempestivamente il potere costituente, la Giunta del regolamento, su propo-

sta del Presidente della Camera, con qualche riserva di forma da parte dell'esponente di qualche gruppo, ha approvato una disposizione alla stregua della quale si stabilisce che, pur dovendo sempre le due deliberazioni della Camera succedersi ad intervallo di tre mesi, dopo la prima deliberazione il progetto è inviato al Senato in modo che in sede di seconda deliberazione la Camera possa tener presenti le eventuali modificazioni apportate dal Senato.

La modifica che si propone, oltre ad assicurare la possibilità dell'approvazione di un progetto di legge costituzionale in un termine che, pur rispettando il dettato della Costituzione, non sia eccessivamente lungo, dà modo di eliminare una possibilità di divergenza di particolare momento col Senato su un aspetto della procedura di approvazione di progetti costituzionali. A tal fine si consideri che nel Regolamento del Senato non è stata mai introdotta una norma identica a quella dell'attuale articolo 107 del Regolamento della Camera.

Per i motivi che si è avuto l'onore di esporre, la Giunta del regolamento propone che gli articoli 107, 107-ter e 107-*quinquies* siano così modificati.

TESAURO, *Relatore.*

TESTO PROPOSTO

—

ART. 107.

Sostituirlo con il seguente:

Le due deliberazioni previste dall'articolo 138 della Costituzione per i progetti di legge costituzionali o di revisione della Costituzione, di iniziativa governativa o parlamentare, hanno luogo a distanza di tempo non inferiore a tre mesi, compresi i periodi di aggiornamento.

ART. 107-ter.

Sostituire il primo comma con il seguente:

In sede di seconda deliberazione, la commissione riesamina il progetto nel testo approvato dal Senato in prima deliberazione e riferisce su di esso all'Assemblea per la eventuale discussione generale secondo le norme del presente regolamento.

ART. 107-quinquies.

Sostituirlo con il seguente:

In ciascuna eventuale, ulteriore deliberazione oltre la seconda, si applicano le norme previste per la seconda deliberazione ad eccezione di quella relativa ai tre mesi di intervallo.